

BA9

Buono fruttifero postale **indicizzato a scadenza**

**Buoni Fruttiferi Postali
indicizzati a scadenza della serie "BA9"
in emissione dal 5 ottobre 2003**

Foglio Informativo Analitico

**Buoni Fruttiferi Postali
indicizzati al Dow Jones EURO STOXX 50**

Buoni Fruttiferi Postali indicizzati a scadenza della serie "BA9"

Principali caratteristiche

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni.

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore in esclusiva: Poste Italiane S.p.A.

Disciplina del prestito: decreto Ministro tesoro, bilancio e programmazione economica del 19 dicembre 2000 (parte prima) e decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2003, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Tipologia: crediti rappresentati da iscrizioni nominative in conto deposito titoli.

Prezzo di emissione: alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).

Scadenza: sono liquidati al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Rendimenti: interessi calcolati ai tassi fissi indicati nella tabella "A" riportata di seguito. Inoltre, esclusivamente alla scadenza, viene riconosciuto un premio, rapportato alla variazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito Reuters con il codice SOXX50E, determinato secondo i termini e le modalità indicati in "TERMINI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO A SCADENZA" riportato di seguito.

Importo sottoscrivibile: 250,00 euro e multipli.

L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata presso uno o più uffici postali è pari a 1.000.000,00 di euro.

Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360 e sono corrisposti al momento del rimborso del buono. Non sono corrisposti interessi per i buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione.

Sottoscrizione e rimborso: sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale, ovvero di un libretto postale di risparmio, nonché di un deposito titoli aventi la medesima intestazione dei buoni. Le sottoscrizioni in via telematica sono riservate ai titolari di conto corrente postale e di deposito titoli abilitati al servizio BancoPostaonline.

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate

per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo analitico dell'emissione. La conferma della sottoscrizione effettuata in via telematica viene trasmessa, unitamente al relativo foglio informativo analitico dell'emissione, mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del sottoscrittore. La conferma del rimborso richiesto in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del richiedente.

I buoni possono essere intestati anche a minori di età. Non sono consentite cointestazioni tra soggetti minorenni e maggiorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione di cui all'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione emesso dal giudice tutelare.

Rimborso anticipato: a richiesta del titolare, i buoni possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250,00 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità sopra indicate. In caso di rimborso anticipato non è corrisposto il premio previsto alla scadenza.

Spese e commissioni: nessuna spesa e commissione è prevista a carico dei sottoscrittori.

Regime fiscale: agli interessi ed al premio riconosciuto a scadenza è applicabile, nelle ipotesi e nei modi previsti dal D.Lgs. 239/1996 e successive modificazioni, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Clausole di limitazione della circolazione: non cedibili, trasferibili esclusivamente per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino la successione nell'intero patrimonio del titolare.

Varie: tutte le comunicazioni dell'emittente ai titolari dei buoni della serie in emissione saranno effettuate mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

La sottoscrizione del titolo comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del regolamento del prestito. Sono nulle le sottoscrizioni a condizioni difformi da quelle previste per la serie in corso di emissione.

TERMINI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO A SCADENZA

Calcolo del premio: il premio, variabile nella misura compresa tra 0 (zero) ed il 10% del valore nominale del buono sottoscritto, è determinato in base alla seguente formula:

$$P = \text{Max}\left[0, 10\% - \text{Max}\left(0, 1 - \frac{\text{STOXX media finale}}{\text{STOXX media iniziale}}\right)\right] \times \text{VB}$$

dove:

P = premio a scadenza

STOXX media finale = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese antecedente al mese di scadenza del buono fruttifero postale;

STOXX media iniziale = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del buono fruttifero postale;

VB = valore nominale del buono sottoscritto.

Le medie aritmetiche dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, calcolate ai fini della determinazione del premio a scadenza, sono pubblicati sul sito Internet www.cassaddpp.it.

Esemplificazioni: in caso di invarianza o apprezzamento dello STOXX media finale rispetto allo STOXX media iniziale, il premio viene riconosciuto nella sua misura massima del 10% del valore nominale del buono sottoscritto. In caso di deprezzamento del 4% dello STOXX media finale rispetto allo STOXX media iniziale, il premio viene riconosciuto nella misura del 6% del valore nominale del buono. In caso di deprezzamento in misura maggiore o uguale al 10% dello STOXX media finale rispetto allo STOXX media iniziale, il premio a scadenza non viene riconosciuto.

Agente per il calcolo: la Cassa depositi e prestiti società per azioni è l'Agente per il calcolo della media dei valori dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 e delle altre relative operazioni indicate nel presente foglio informativo.

Casi particolari: qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un evento inerente le borse di riferimento, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo utile, purché diverso dai giorni in cui sia già stata effettuata una rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, e comunque non oltre il venerdì della settimana immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la rilevazione per la determinazione dello STOXX media iniziale e dello STOXX media finale. Se anche in tale giorno di venerdì dovesse persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'Agente per il calcolo determinerà ugualmente il valore dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'indice ovvero, per il caso di

sospensione o limitazione delle negoziazioni, di uno o più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo.

Qualora il giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 coincida con un giorno in cui:

a) l'indice Dow Jones EURO STOXX 50 non sia calcolato e pubblicato dallo sponsor dell'indice, ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello sponsor, indipendente dall'Agente per il calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice calcolato e pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;

b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 siano oggetto di modifica ritenuta sostanziale dall'Agente per il calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'indice stesso, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'Agente per il calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;

c) né lo sponsor dell'indice, né altro ente sostitutivo calcolino e pubblichino il valore dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a), il valore dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'Agente per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.

Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 utilizzato dall'Agente per il calcolo ai fini della determinazione del premio a scadenza sia pubblicamente rettificato a cura dello sponsor dell'indice, il premio a scadenza sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'indice.

Definizioni: ai fini di cui al presente foglio informativo:

- per *sponsor dell'indice* Dow Jones EURO STOXX 50 si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;

- per *giorno lavorativo* si intende un giorno di contrattazione regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo sponsor per la pubblicazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50;

- per *evento inerente le borse di riferimento* si intende il verificarsi per qualsiasi motivo nel giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, purché ritenute apprezzabili dall'Agente per il calcolo, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, sia di contratti "futures" o di opzione legati all'indice Dow Jones EURO STOXX 50.

Avvertenze: l'indice Dow Jones EURO STOXX 50 può essere soggetto a notevoli oscillazioni di mercato, essendo espressione dell'andamento di mercati azionari a cui si riferisce. Tali oscillazioni possono riflettersi direttamente sul valore del premio riconosciuto a scadenza.

Buono fruttifero postale **indicizzato a scadenza**

TABELLA "A"

Tassi nominali annui lordi

alla fine del	1° anno	1,65%
nel	2° anno	1,65%
nel	3° anno	2,35%
nel	4° anno	2,85%
nel	5° anno	2,85%
nel	6° anno	4,10%
nel	7° anno	4,10%

TABELLA "B" (*)

Coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione (*l'importo dovuto è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata*)

anni	mesi	coeff. lordo	coeff. netto	anni	mesi	coeff. lordo	coeff. netto
0	0	1,00000000	1,00000000	3	6	1,07262429	1,06354626
0	2	1,00000000	1,00000000	3	8	1,07764768	1,06794172
0	4	1,00000000	1,00000000	3	10	1,08267106	1,07233718
0	6	1,00000000	1,00000000	4	0	1,08769444	1,07673264
0	8	1,00000000	1,00000000	4	2	1,09286099	1,08125337
0	10	1,00000000	1,00000000	4	4	1,09802754	1,08577410
1	0	1,01650000	1,01443750	4	6	1,10319409	1,09029483
1	2	1,01929538	1,01688345	4	8	1,10836064	1,09481556
1	4	1,02209075	1,01932941	4	10	1,11352718	1,09933629
1	6	1,02488613	1,02177536	5	0	1,11869373	1,10385702
1	8	1,02768150	1,02422131	5	2	1,12633814	1,11054587
1	10	1,03047688	1,02666727	5	4	1,13398255	1,11723473
2	0	1,03327225	1,02911322	5	6	1,14162695	1,12392358
2	2	1,03731923	1,03265433	5	8	1,14927136	1,13061244
2	4	1,04136622	1,03619544	5	10	1,15691577	1,13730130
2	6	1,04541320	1,03973655	6	0	1,16456018	1,14399015
2	8	1,04946018	1,04327766	6	2	1,17251800	1,15095325
2	10	1,05350716	1,04681877	6	4	1,18047583	1,15791635
3	0	1,05755415	1,05035988	6	6	1,18843366	1,16487945
3	2	1,06257753	1,05475534	6	8	1,19639149	1,17184255
3	4	1,06760091	1,05915080	6	10	1,20434932	1,17880565

COEFFICIENTI UTILIZZABILI PER CALCOLARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO AL 7° ANNO NELLE IPOTESI INDICATE DI VARIAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Variazione % dell'indice di riferimento (1)	Premio a scadenza sul valore nominale del buono	coeff. lordo	coeff. netto
Minore o uguale a -10%	0%	1,21230714 (2)	1,18576875
- 9%	1%	1,22230714	1,19451875
- 8%	2%	1,23230714	1,20326875
- 7%	3%	1,24230714	1,21201875
- 6%	4%	1,25230714	1,22076875
- 5%	5%	1,26230714	1,22951875
- 4%	6%	1,27230714	1,23826875
- 3%	7%	1,28230714	1,24701875
- 2%	8%	1,29230714	1,25576875
- 1%	9%	1,30230714	1,26451875
Maggiore o uguale a 0%	10%	1,31230714	1,27326875

(1) le percentuali di variazione indicate sono puramente esemplificative. La percentuale effettiva di variazione è calcolabile esclusivamente dopo la determinazione dello STOXX media finale.

(2) coefficienti per il calcolo dell'importo minimo garantito al compimento del 7° anno di anzianità.

Nota: i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale

(*) Tabella B in vigore a partire dal 1/1/2004 (art. 41, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326)